



COMUNE DI BITRITTO

Città Metropolitana di Bari
Servizio Tecnico LL.PP. – Ufficio Agricoltura

ORDINANZA n. 2 del 30.04.2026

Oggetto: PROROGA DEI TERMINI FISSATI PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE FITOSANITARIE DI LOTTA ALLO STADIO GIOVANILE DEI VETTORI DI XYLELLA FASTIDIOSA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserito nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031.
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l'Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante e le aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento.
- L'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017.
- In Puglia sono state individuate piante infette a tre sottospecie di *Xylella fastidiosa* e precisamente *X. f. fastidiosa* ST1- *X. f. pauca* ST53- *X. f. multiplex* ST26, per le quali sono state istituite le rispettive aree delimitate ai sensi della normativa vigente.
- Il comma 2 dell'art. 8 del Reg. (UE) 2024/2507 prevede che l'Autorità competente applichi pratiche agricole per il controllo della popolazione dei vettori di *Xylella fastidiosa* in tutti i suoi stadi nelle aree indenni, nelle aree delimitate e almeno nelle zone infette delle aree non agricole. Le pratiche agricole comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, a seconda dei casi, in funzione delle condizioni locali.
- Il "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia 2025-2027", approvato con deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia n. 1075/2025, prevede che l'Osservatorio fitosanitario definisca una strategia di controllo dei vettori sulla base dei risultati del monitoraggio vettori di *Xylella fastidiosa*.

CONSIDERATO CHE

- L'adozione nel territorio regionale di pratiche agronomiche per il controllo degli stadi giovanili dei vettori rappresenta una pratica utile e necessaria per limitare la densità di popolazione di insetti vettori e di conseguenza la diffusione dell'organismo nocivo. Le lavorazioni superficiali del terreno (arature, fresature, erpicature e trinciature) nel periodo primaverile, eliminando le piante erbacee su cui le forme giovanili completano il ciclo vitale, contribuiscono a ridurre la popolazione del vettore.
- L'applicazione delle misure di lotta allo stadio giovanile del vettore, così come previsto nel richiamato Piano d'azione, è obbligatoria nell'intero agro comunale dei comuni ricadenti, anche parzialmente, nelle aree delimitate e nei comuni ricadenti nella Piana degli olivi secolari.
- L'Osservatorio può disporre l'applicazione obbligatoria di tali misure anche in comuni ricadenti al di fuori delle aree delimitate in relazione alla valutazione del rischio fitosanitario.

- Le misure obbligatorie di lotta al vettore e le relative tempistiche, sono state condivise con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e le organizzazioni professionali agricole.

PRESO ATTO CHE

- la Regione Puglia con Determinazione del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – N. 00039 del 11/03/2026 del Registro delle Determinazioni della UOR 181 ha approvato la “Prescrizione di applicazione delle misure fitosanitarie di lotta allo stadio giovanile dei vettori di *Xylella fastidiosa*. - Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i.- DGR 1075 del 29/07/2025”;
- il Comune di Bitritto rientra tra i comuni nell'elenco di cui all'allegato A della predetta Determinazione, con altitudine inferiore a 200 metri sul livello del mare;
- Il controllo del territorio finalizzato alla verifica della corretta esecuzione delle misure fitosanitarie è effettuato dall'Osservatorio avvalendosi dei Carabinieri Forestali, anche con l'ausilio di rilievi aerofotogrammetrici effettuati nei periodi di esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie.
- la Regione Puglia con Determinazione del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – N. 00079 del 28/04/2026 del Registro delle Determinazioni della UOR 181 ha approvato la “Proroga dei termini fissati per l'applicazione delle misure fitosanitarie di lotta allo stadio giovanile dei vettori di *Xylella fastidiosa*. - Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i.- DGR 1075 del 29/07/2025”;

DATO ATTO CHE

- il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, è titolare di uno specifico potere di ordinanza al fine di contrastare in ambito locale e nel rispetto delle competenze statali, il fenomeno dell'incuria e dell'igiene pubblica;
- tale potere di ordinanza discende all'art. 2, punti b) e c), del Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, il quale stabilisce che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare:
 - a) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che impediscono le fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
 - b) l'incuria, il degrado e situazioni che minacciano la pubblica igiene;

RITENUTO di adottare, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, l'ordinanza contingibile e urgente per attuare la “Proroga dei termini fissati per l'applicazione delle misure fitosanitarie di lotta allo stadio giovanile dei vettori di *Xylella fastidiosa*. - Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i.- DGR 1075 del 29/07/2025” ed al fine di garantire la sicurezza pubblica, la pubblica incolumità e a prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute pubblica;

DATO ATTO che in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, le obbligazioni del destinatario del provvedimento a seguito di ordine dell'amministrazione trovano fondamento nell'esplicazione del potere della P.A. di incidere sulla sfera pubblica del privato, potere che comprende la possibilità, in caso di inadempimento, di procedere all'esecuzione diretta della prestazione di rendere fungibile mediante la procedura di esecuzione in danno, affidando il relativo incarico a soggetto ad essa estraneo; in tal caso sorge a carico del privato, prescindendo da eventuali e concorrenti illeciti di natura amministrativa o penale che sanzionano il suo inadempimento all'ordine dell'autorità, l'obbligazione di rimborsare all'amministrazione le spese da essa sostenute, in forza della fattispecie complessa costituita dalla esecutività del provvedimento, dall'inerzia dell'obbligato e dall'avvenuto esercizio del potere sostitutivo.

VISTI

- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 05/08/2008 che fissa i criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai sindaci individuati ai sensi del D.L. n. 92/2008 convertito con legge n. 125/2008;

- il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48, “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
- la legge 24/11/1981 n. 689 “modifiche al sistema penale”;
- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l’ordinanza n. 1 del 20.03.2026 “Prescrizione di applicazione delle misure fitosanitarie di lotta allo stadio giovanile dei vettori di Xylella fastidiosa”;

ORDINA

Ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, sia pubblici che privati, di attuare le misure, le azioni e le precauzioni previste dalle norme per il contrasto alla diffusione del vettore della Xylella fastidiosa di cui all’ordinanza n. 1 del 20.03.2026 entro il 15 maggio 2026.

DISPONE

1. La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Bitritto e sia immediatamente eseguita;
2. Che il Corpo di Polizia Locale e tutti gli Organi di Vigilanza preposti vigilino sull’osservanza della presente e sanzionino le violazioni accertate.
3. L’invio di copia della presente:
 - Al Servizio di Polizia Locale - Sede.
 - al Servizio Tecnico LL.PP. - Ufficio Agricoltura - Sede;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Bitritto;
 - al Comando Unità per la tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri – Gruppo Carabinieri Forestali di Bari;
 - alla Città Metropolitana di Bari;
 - alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Osservatorio Fitosanitario.

BITRITTO, 30.04.2026



IL SINDACO
Rag. Giuseppe GIULITTO

N. 824 REG. PUBBL. DAL 30.04.2026 AL 15.05.2026

